

Dottorato in Scienze politiche e sociali per la sicurezza e lo sviluppo (SPSSS)

Regolamento interno

Adottato dal Collegio docenti nella seduta del 06 dicembre 2023

<i>Capo 1: Norme generali</i>	3
Art. 1. Descrizione	3
Art. 2. Obiettivi	3
<i>Capo 2: Organizzazione del dottorato</i>	4
Art. 3. Organi del dottorato	4
Art. 4. Collegio docenti: composizione	4
Art. 5. Collegio docenti: compiti	5
Art. 6. Collegio docenti: funzionamento	7
Art. 7. Coordinatore: requisiti e nomina	8
Art. 8. Coordinatore: compiti	8
Art. 9. Comitato esecutivo	9
Art. 10. Comitato consultivo	10
Art. 11. Manifesto degli studi e Piano delle attività didattiche	10
Art. 12. Supervisione scientifica	11
Art. 13. Autovalutazione	11
<i>Capo 3: Carriera dei dottorandi</i>	12
Art. 14. Ammissione al dottorato	12
Art. 15. Programma didattico e di ricerca	12
Art. 16. Ammissione agli anni successivi	14
Art. 17. Periodo all'estero e stages	14
Art. 18. Attività dei dottorandi	15
Art. 19. Ammissione all'esame finale	15
Art. 20. Conseguimento del titolo	16
Art. 21. Diritti e doveri dei dottorandi	16
<i>Capo 4: Norme finali</i>	17
Art. 22. Adozione e modifica regolamento	17
Art. 23. Norma di rinvio	17

Capo 1: Norme generali

Art. 1. Descrizione

1. Il corso di dottorato in *Scienze politiche e sociali per la sicurezza e lo sviluppo (SPSSS)* parte dall'assunto che qualsiasi processo di sviluppo trovi il suo presupposto nel soddisfacimento del bisogno di sicurezza individuale, inteso come garanzia dei diritti civili, politici e sociali.
2. Il corso si articola in aree tra loro complementari, sviluppate all'interfaccia di cluster tematici, corrispondenti ad altrettanti curricula, attraverso i quali le attuali sfide per la tutela della sicurezza e la promozione dello sviluppo sono analizzate in chiave multidisciplinare.
 - a. *Politica, istituzioni e diritti*: Il primo cluster tematico si concentra sui processi di cambiamento politico-istituzionale che investono lo Stato contemporaneo e l'impatto che essi hanno sui diritti di cittadinanza. Tali processi saranno analizzati tenendo in particolare conto dei nessi che legano la dimensione nazionale dei processi economici, politici e sociali, alle più ampie dinamiche regionali, interregionali e transnazionali.
 - b. *Politiche sociali e per l'inclusione*: Il secondo cluster tematico si concentra sull'analisi dei processi di trasformazione sociale e sulla valutazione delle capacità delle organizzazioni che intervengono direttamente o indirettamente nella progettazione, erogazione e monitoraggio di servizi pubblici di rispondere adeguatamente alle sfide da essi poste.
 - c. *Politiche per il lavoro, lo sviluppo e l'innovazione*: Il terzo cluster tematico si concentra sull'analisi delle trasformazioni dello scenario produttivo e delle sue ricadute sociali e ambientali, tematizzando congiuntamente i processi di cambiamento, gli attori coinvolti e le politiche che influenzano le dinamiche dello sviluppo socio-economico e territoriale e le dinamiche di regolazione del lavoro e dei processi di innovazione di impresa (industriale, di servizi, pubblica).

Art. 2. Obiettivi

1. Il corso di dottorato ha come obiettivo quello di rispondere alla crescente domanda da parte del contesto sociale, produttivo e istituzionale di ricercatori, esperti e policy makers capaci di interpretare le sfide che la tutela della sicurezza e la promozione dello sviluppo pongono alle società del XXI secolo.

2. In quest'ottica, esso offre una formazione transdisciplinare nell'area delle discipline socio-politologiche, giuridiche e statistico-economiche, integrando le competenze teoriche riferite agli ambiti di ricerca del corso con l'acquisizione delle capacità necessarie a progettare, coordinare e realizzare ricerche in ambiente sia accademico che aziendale o istituzionale, su scala locale, nazionale o internazionale.
3. Al termine del ciclo di studi i dottori di ricerca, con riferimento ai propri campi disciplinari e tematici, sapranno:
 - a. reperire e analizzare criticamente la letteratura scientifica di riferimento;
 - b. costruire modelli interpretativi originali;
 - c. progettare e condurre autonomamente ricerche empiriche;
 - d. produrre risultati scientifici originali e declinabili in termini di politiche pubbliche.

Capo 2: Organizzazione del dottorato

Art. 3. Organi del dottorato

1. Gli Organi del corso di dottorato di ricerca sono:
 - a. il Collegio dei docenti;
 - b. il Coordinatore;
 - c. il Comitato consultivo.
2. Su proposta del Coordinatore, il Collegio dei docenti può nominare un Comitato esecutivo.

Art. 4. Collegio docenti: composizione

1. Il Collegio dei docenti (di seguito: Collegio) è composto da un numero minimo di dodici componenti di cui almeno la metà devono essere professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, compresi docenti con analoga qualifica di Università straniere, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca.
2. Non meno della metà dei componenti del Collegio deve appartenere ai ruoli dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
3. I docenti universitari devono appartenere a settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del dottorato.

4. Docenti e ricercatori universitari devono essere in possesso di adeguata qualificazione scientifica, accertata nel caso dei ricercatori dal possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e per i professori dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
5. Sono componenti del Collegio almeno due rappresentanti dei dottorandi per ciascun ciclo, per la trattazione di aspetti didattici e organizzativi.
6. Possono far parte del Collegio, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
7. La domanda di partecipazione al Collegio va inviata al Coordinatore, che la sottopone al Collegio alla prima seduta utile, e deve essere corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio dei docenti di altri dottorati sul territorio nazionale, ad eccezione dei collegi in forma associata. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei, deve essere allegato alla domanda di ammissione il nulla osta dell'istituzione di appartenenza.
8. I componenti del Collegio che non partecipano, senza aver giustificato per iscritto la propria assenza, a tre sedute consecutive del Collegio decadono dal Collegio. La presente disposizione non si applica ai docenti appartenenti a Università straniere.
9. Possono partecipare alle attività del Collegio, senza diritto di voto, altri docenti e ricercatori, impegnati in attività di supervisione scientifica dei dottorandi nell'ambito del Corso di dottorato ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 5. Collegio docenti: compiti

1. Al Collegio compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica del dottorato. In particolare, il Collegio svolge le seguenti funzioni:
 - a. Elege a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Coordinatore.
 - b. Delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle richieste di ingresso di nuovi membri nel Collegio docenti;
 - c. Delibera sulla eventuale istituzione del Comitato esecutivo e ne elegge i relativi componenti;

- d. Approva per ciascun ciclo di dottorato il *Manifesto degli studi* proposto dal Coordinatore;
- e. Approva per ciascun anno accademico il *Piano delle attività didattiche* proposto dal Coordinatore, attribuendo i relativi incarichi didattici;
- f. Attribuisce i compiti di supervisione scientifica di cui all'art. 12 del presente regolamento e approva entro tre mesi dall'inizio di ciascun ciclo di Dottorato il programma didattico e di ricerca di ciascun dottorando di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- g. Delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito il parere del supervisore scientifico, l'ammissione del dottorando all'anno successivo, all'esame finale per il conseguimento del titolo, la sua eventuale sospensione o esclusione dal Dottorato. La delibera di esclusione dal corso deve essere motivata ed è comunque sempre adottata sentito l'interessato.
- h. Delibera, sentito il parere del supervisore scientifico, sulle richieste di proroga dei termini per la consegna della tesi;
- i. Rilascia, sentito il parere del supervisore scientifico, il nulla osta ai dottorandi per lo svolgimento di attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- j. Autorizza, sentito il parere del supervisore scientifico, i dottorandi a svolgere periodi di studio e ricerca all'estero o stage presso soggetti pubblici o privati della durata superiore ai sei mesi.
- k. Indica la rosa di nominativi da cui sorteggiare i membri della Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di dottorato di cui all'art. 14 e procede alle relative operazioni di sorteggio.
- l. Nomina, su proposta del supervisore scientifico, i valutatori esterni per l'acquisizione del giudizio analitico sulla tesi di dottorato ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento;
- m. Indica al Rettore la rosa di nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per l'esame finale di cui all'art. 20 del presente regolamento.
- n. Approva, su proposta del Coordinatore, la stipula di accordi di partnership accademica con enti pubblici o privati interessati alla realizzazione di attività di ricerca, tirocinio e formazione nell'ambito del dottorato.

Art. 6. Collegio docenti: funzionamento

1. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento del dottorato.
2. Il Collegio deve essere, inoltre, convocato quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. L'ordine del giorno delle riunioni del Collegio è definito dal Coordinatore. I due quinti dei componenti del Collegio possono richiedere l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno.
4. La convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione, compresa la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni.
5. Il Collegio si riunisce in presenza. È sempre ammessa la partecipazione in via telematica per i componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
6. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita, il Coordinatore può convocare una seduta telematica.
7. La riunione del Collegio è validamente costituita se vi ha preso parte la maggioranza dei suoi componenti. Nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto l'assenza. Affinché il Collegio sia validamente costituito è comunque richiesta la presenza di almeno due quinti dei suoi componenti.
8. Le deliberazioni sono di norma assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi indicati all'art. 5(1)(a)(b)(g) del presente regolamento per i quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del Coordinatore.
9. Le funzioni di segretario ai fini della verbalizzazione delle sedute del Collegio sono svolte da un funzionario tecnico-amministrativo indicato dal Dipartimento sede amministrativa del Dottorato e, in sua assenza, dal componente del Collegio più giovane in ruolo.

Art. 7. Coordinatore: requisiti e nomina

1. Il coordinamento del Collegio è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3) del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 226/2021.
2. In caso di dimissioni o di impossibilità del Coordinatore a svolgere tale funzione, procede nel più breve tempo possibile alla nomina del nuovo Coordinatore. In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità del Coordinatore, le funzioni di coordinamento sono assunte dal Decano del Collegio, professore a tempo pieno.
3. L'elezione del Coordinatore del dottorato è indetta dal Decano del Collegio.
4. All'elezione deve partecipare almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Collegio.
5. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica.
6. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. Può essere rieletto per un ulteriore triennio. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
7. La sede amministrativa del dottorato coincide con il Dipartimento di afferenza del Coordinatore.

Art. 8. Coordinatore: compiti

1. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato ed assume la gestione delle attività inerenti ai cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
2. In particolare, il Coordinatore:
 - a. Convoca il Collegio docenti, secondo quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento;
 - b. Convoca, qualora sia stato istituito, il Comitato esecutivo secondo quanto stabilito all'art. 9 del presente regolamento;

- c. Convoca il Comitato consultivo secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente regolamento;
- d. Elabora il *Manifesto degli studi* per ciascun ciclo di Dottorato e lo sottopone al Collegio per l'approvazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
- e. Elabora il *Piano delle attività didattiche* per ciascun anno accademico e lo sottopone al Collegio per l'approvazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
- f. Monitora tramite i supervisor scientifici il corretto svolgimento del programma didattico e di ricerca da parte dei dottorandi;
- g. Autorizza, sentito il parere del supervisore scientifico, i dottorandi a svolgere periodi di studio e ricerca all'estero o stage presso soggetti pubblici o privati della durata inferiore ai sei mesi.
- h. Nomina la Commissione elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei Dottorandi in Collegio docenti ai sensi dell'art. 21.
- i. Propone al Collegio la stipula di accordi di partnership accademica con enti pubblici o privati interessati alla realizzazione di attività di ricerca, tirocinio e formazione nell'ambito del dottorato;
- j. Organizza la rilevazione in itinere e in uscita sul grado di soddisfazione dei dottorandi di cui all'art. 13.
- k. Predisporre le schede di valutazione del Dottorato da inviare al nucleo di valutazione dell'Ateneo.

Art. 9. Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo può essere istituito dal Collegio su proposta del Coordinatore ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. Ne fanno parte, oltre al Coordinatore, tre componenti del Collegio in rappresentanza di ciascun curriculum attivato nell'ambito del dottorato.
2. La durata in carica del Comitato esecutivo coincide con quella del Coordinatore.
3. Il Comitato esecutivo ha funzioni istruttorie e di supporto all'attività del Coordinatore, in particolare per quanto attiene alle seguenti attività:
 - a. Elaborazione del *Manifesto degli studi*;
 - b. Elaborazione del *Piano delle attività didattiche*;
 - c. Predisposizione delle schede valutazione del Dottorato da inviare al nucleo di valutazione dell'ateneo;

- d. Elaborazione dei questionari da somministrare ai membri del Comitato consultivo;
 - e. Elaborazione dei questionari da somministrare ai Dottorandi;
 - f. Stipula di accordi di partnership accademica con enti pubblici o privati interessati alla realizzazione di attività di ricerca, tirocinio e formazione nell'ambito del dottorato.
4. Per il funzionamento del Comitato esecutivo si applicano, per quanto compatibili, le norme sul funzionamento del Collegio docenti.

Art. 10. Comitato consultivo

1. Fanno parte del Comitato consultivo i rappresentanti legali, o loro delegati, di tutti gli enti pubblici o privati che abbiano stipulato un accordo di collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca, tirocinio, formazione nell'ambito del Dottorato.
2. I membri del Comitato consultivo possono essere invitati a prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio, limitatamente alle discussioni di specifici argomenti all'ordine del giorno per i quali si ritenga utile il loro contributo.
3. Il Comitato consultivo è comunque convocato, anche informa telematica, con cadenza almeno biennale per discutere dell'andamento del dottorato e recepire eventuali proposte di modifica relative all'organizzazione e agli obiettivi del corso.
4. Il Comitato consultivo può anche essere consultato tramite la somministrazione di questionari appositamente formulati a cura del Coordinatore, eventualmente coadiuvato dal Comitato esecutivo.

Art. 11. Manifesto degli studi e Piano delle attività didattiche

1. L'attività formativa del dottorato è funzionale a fornire le competenze necessarie a svolgere l'attività di ricerca presso istituzioni pubbliche e private e a favorire l'inserimento nei più svariati ambiti del mercato del lavoro.
2. Ciascun ciclo di dottorato prevede un *Manifesto degli studi* articolato in:
 - a. Almeno 50 ore di attività didattiche multidisciplinari da erogarsi nei primi due anni di corso (30 nel corso del primo anno e 20 ore nel corso del secondo anno) su argomenti relativi ai cluster tematici dei tre curricula in cui si articola il corso.
 - b. Almeno 10 ore di attività formative da erogarsi nel terzo anno del corso dedicate all'approfondimento delle seguenti tematiche: tecniche informatiche per l'analisi dei

dati; comunicazione della scienza e realizzazione di pubblicazioni scientifiche; conoscenza dei sistemi di finanziamento della ricerca; standard etici europei nel campo della ricerca.

3. Il *Piano delle attività didattiche* da erogare ciascun anno accademico è approvato dal Collegio su proposta del Coordinatore sulla base del *Manifesto degli studi* relativo a ciascun ciclo di dottorato attivo e non ancora concluso.

Art. 12. Supervisione scientifica

1. Ciascun dottorando è assegnato ad un supervisore scientifico, eventualmente coadiuvato da uno o più co-supervisori.
2. Supervisore e co-supervisore scientifico possono essere scelti anche tra membri esterni al Collegio, purché in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica necessari ad essere membri del Collegio.
3. Il supervisore, di concerto con gli eventuali co-supervisori, ha il compito primario di seguire e orientare il dottorando nella sua formazione, definendo il programma didattico e di ricerca cui il dottorando dovrà attenersi.
4. Il supervisore informa il Coordinatore dello stato di avanzamento del programma didattico e di ricerca di ciascun dottorando, segnalando tempestivamente eventuali problemi che ne impediscano una corretta implementazione.
5. Il supervisore esprime un parere sull'ammissione all'anno successivo e all'esame finale per il conseguimento del titolo, sulle richieste di proroga dei termini per la consegna della tesi, nonché sulla eventuale esclusione dal proseguimento del dottorato;
6. Il supervisore esprime un parere sulla eventuale richiesta del dottorando di svolgere periodi di studio e ricerca all'estero o stage presso soggetti pubblici o privati.

Art. 13. Autovalutazione

1. Il Coordinatore organizza per ciascun ciclo di dottorato una rilevazione in itinere e una in uscita sul grado del grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato.
2. La rilevazione è effettuata somministrando in forma anonima appositi questionari.

Capo 3: Carriera dei dottorandi

Art. 14. Ammissione al dottorato

1. L'ammissione al dottorato avviene secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, previo superamento di una selezione ad evidenza pubblica.
2. La selezione si basa sulla valutazione dei titoli dei candidati, la presentazione di un progetto e un colloquio orale volto ad accertare l'attitudine e le capacità del candidato a svolgere attività di ricerca.
3. Nel corso della prova orale dovrà essere anche accertata la conoscenza della lingua inglese, o di una tra le lingue straniere specificate nel bando di concorso.
4. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al dottorato è nominata dal Rettore su indicazione del Collegio.
5. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi in rappresentanza di ciascun curriculum e altrettanti membri supplenti sorteggiati da una rosa di 6 professori e ricercatori di ruolo indicata dal Collegio. Ai docenti non sorteggiati è attribuito il ruolo di membri supplenti.
6. Non è in ogni caso possibile essere indicati come membri effettivi della Commissione giudicatrice per due anni consecutivi.
7. Il ruolo di Presidente della Commissione è assunto dal docente più anziano in ruolo. Il ruolo di Segretario verbalizzante, dal docente più giovane in ruolo.

Art. 15. Programma didattico e di ricerca

1. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, pari a 1500 ore annuali, accertate dalla compilazione di un registro delle attività.
2. All'interno del registro, che deve essere compilato a cura del dottorando e consegnato al termine di ciascun anno accademico al Coordinatore, vanno dettagliate tutte le attività svolte, distinguendo tra:
 - a. Frequenza delle attività didattiche;

- b. Partecipazione a seminari, conferenze, insegnamenti e laboratori sulle competenze trasversali;
 - c. Attività di ricerca;
 - d. Svolgimento di eventuale stage presso enti o aziende;
 - e. Attività di tutorato e didattica integrativa.
3. Ciascun dottorando ha l'obbligo di frequentare le attività didattiche previste dal Manifesto degli studi di cui all'art. 11 del presente regolamento, per un totale di almeno 50 ore nei primi due anni e almeno 10 ore nel terzo anno di dottorato.
 4. In aggiunta, ciascun dottorando ha l'obbligo di partecipare a seminari, conferenze, laboratori sulle competenze trasversali per un totale di 120 ore nel corso del primo anno, 20 nel corso del secondo anno, 10 nel corso del terzo anno di Dottorato.
 5. In accordo con il supervisore scientifico, si può assolvere all'obbligo di cui al comma precedente anche frequentando le lezioni di insegnamenti impartiti nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale o di Master erogati dal Dipartimento sede amministrativa del Corso.
 6. In accordo con il supervisore scientifico, in presenza di esigenze legate all'implementazione del programma di ricerca, la distribuzione delle ore da dedicarsi ad attività didattiche nel corso del triennio può essere modificata.
 7. Nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, ciascun dottorando elabora di concerto con il supervisore scientifico un programma didattico e di ricerca e lo sottopone entro tre mesi dall'avvio di ciascun ciclo di dottorato all'approvazione del Collegio.
 8. Qualora il dottorando necessiti di rafforzare le sue conoscenze in ambiti tematici specifici, il programma didattico e di ricerca può prevedere un numero di ore maggiore da dedicarsi alle attività didattiche rispetto a quanto previsto dai commi precedenti.
 9. Il programma didattico e di ricerca può anche prevedere lo svolgimento di un periodo di attività di ricerca all'estero o di uno stage presso enti o aziende convenzionate ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.
 10. Le eventuali modifiche al programma didattico e di ricerca sono proposte dal supervisore scientifico al Coordinatore del dottorato, che le sottopone all'approvazione del Collegio nella prima seduta utile.

Art. 16. Ammissione agli anni successivi

1. L'ammissione dei dottorandi agli anni successivi del dottorato è deliberata dal Collegio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento al termine di ogni anno sulla base di una relazione sullo stato di avanzamento del programma didattico e di ricerca presentata per iscritto al Coordinatore ed illustrata oralmente al Collegio.
2. Unitamente alla relazione, il dottorando consegna al Coordinatore anche il registro di cui all'art. 15 del presente regolamento in cui è attestato, fra l'altro, l'assolvimento degli obblighi formativi.
3. Il dottorando può anche essere ammesso all'anno successivo con riserva da sciogliersi entro il primo trimestre dell'anno accademico successivo sulla base di una relazione integrativa presentata per iscritto al Coordinatore ed illustrata oralmente al Collegio.
4. L'esclusione dal dottorato, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, è deliberata dal Collegio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento in caso di:
 - a. giudizio negativo da parte del Collegio in sede di verifica annuale dell'attività;
 - b. assenze ingiustificate e prolungate;
 - c. comportamenti in contrasto con le norme di incompatibilità;
5. La sospensione della frequenza del corso può essere deliberata dal Collegio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento per un massimo di un anno in caso di:
 - a. Maternità;
 - b. Servizio militare o civile;
 - c. Grave e documentata malattia;
6. In caso di sospensione della frequenza del corso, l'erogazione dell'eventuale borsa di studio in godimento è interrotta, con successivo recupero alla ripresa della frequenza.

Art. 17. Periodo all'estero e stages

1. Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, con le modalità previste dagli artt. 5, 8 e 12 e per esigenze relative alla ricerca, lo svolgimento di periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati.
2. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.

Art. 18. Attività dei dottorandi

1. Previa nulla osta del Collegio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, i dottorandi possono svolgere attività propedeutica, integrativa alla didattica e di recupero a favore degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. Tale attività, che deve svolgersi entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico e comunque senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, può costituire parte integrante del programma didattico e di ricerca di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 19. Ammissione all'esame finale

1. L'ammissione dei dottorandi all'esame finale di dottorato è deliberata dal Collegio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento entro quindici giorni dalla conclusione del corso sulla base di una relazione finale sulla realizzazione del programma didattico e di ricerca presentata per iscritto al Coordinatore ed illustrata oralmente al Collegio.
2. Unitamente alla relazione finale, il dottorando consegna al Coordinatore anche il registro di cui all'art. 15 del presente regolamento in cui è attestato, fra l'altro, l'assolvimento degli obblighi formativi.
3. Entro trenta giorni dalla conclusione del corso i dottorandi ammessi all'esame finale devono consegnare al Coordinatore copia della tesi in formato elettronico. La tesi, unitamente alla relazione finale è inviata ad almeno due valutatori esterni nominati dal Collegio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, di cui almeno uno è docente universitario.
4. I valutatori esprimono entro trenta giorni dalla ricezione della tesi un giudizio analitico scritto, proponendo:
 - a. L'ammissione all'esame finale;
 - b. Il rinvio per un periodo non superiore a tre mesi in caso sia necessario apportare revisioni di natura minore;
 - c. Il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie revisioni di natura più significativa;
5. Trascorso il periodo di eventuale rinvio, la versione corretta della tesi, unitamente ad una relazione in cui il dottorando illustra le modifiche effettuate, è nuovamente inviata ai valutatori i quali formulano un nuovo giudizio analitico scritto sull'elaborato. La tesi è

comunque ammessa alla discussione pubblica ed è inviata alla Commissione giudicatrice corredata dal giudizio finale formulato dai valutatori esterni.

6. In caso di comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti della durata del corso, il Collegio può concedere, su richiesta del dottorando e secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

Art. 20. Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca o PhD si consegue discutendo pubblicamente una tesi di ricerca redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio.
2. Alla tesi deve essere allegata una sintesi in lingua italiana e inglese.
3. La tesi è discussa innanzi ad una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore su indicazione del Collegio e composta secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati.
4. Al termine della discussione della tesi, la Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la tesi. È facoltà della Commissione, con voto unanime, attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 21. Diritti e doveri dei dottorandi

1. I dottorandi hanno l'obbligo di
 - a. compilare il registro delle attività secondo il modello fornito loro dal Coordinatore;
 - b. Assolvere agli obblighi formativi previsti dal presente regolamento;
 - c. Implementare il programma didattico e di ricerca concordato con il supervisore scientifico.
2. Qualora sopravvenissero eventuali problemi o difficoltà che possono compromettere la piena realizzazione del programma didattico e di ricerca, hanno l'obbligo di informare tempestivamente il supervisore scientifico e il Coordinatore.
3. I dottorandi hanno diritto di eleggere due rappresentanti per ciascun ciclo di dottorato in Collegio.
4. Nell'elezione dei rappresentanti dei dottorandi in Collegio è rispettata, per quanto possibile, la parità di genere.

5. Entro tre mesi dall'avvio di ciascun ciclo di dottorato, il Coordinatore nomina una Commissione elettorale composta da due membri del Collegio più il Coordinatore medesimo. La Commissione convoca tempestivamente i dottorandi per la presentazione delle candidature e l'elezione dei rappresentanti.

Capo 4: Norme finali

Art. 22. Adozione e modifica regolamento

1. Il presente regolamento è adottato dal Collegio su proposta del Coordinatore.
2. Le modifiche al presente regolamento sono adottate con le modalità prevista dal comma precedente.
3. La maggioranza assoluta dei componenti del Collegio può in ogni caso sempre proporre e adottare modifiche al presente regolamento.

Art. 23. Norma di rinvio

1. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.